

SESTO PACCHETTO SANZIONI DELL'UE CONTRO RUSSIA E BIELORUSSIA

Lo scorso 3 giugno 2022 la Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE, L 153/53, il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, in risposta alle reiterate azioni della Fed. Russa per la destabilizzazione dell'Ucraina e al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa. Per quanto concerne la Bielorussia, sono state adottate due Decisioni PESC n. **881/2022** e **882/2022**, oltre a due Regolamenti di esecuzione e di modifica n. **876/2022** e **877/2022**. Con riferimento alla Federazione Russa, il pacchetto prevede tre Decisioni PESC n. **2022/883**, n. **2022/884**, n. **2022/885** e tre Regolamenti di esecuzione e di modifica n. 2022/878, n. 2022/879 e n. 2022/880.

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali sanzioni riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico. Per la consultazione dei testi consolidati si rinvia al sito EUR-LEX:

Regolamento CE 765/2006:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R0765-20220604>

Regolamento UE 833/2014:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604>

Regolamento UE 269/2014:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220604>

BIELORUSSIA

Il Reg. UE 2022/876 ha aggiunto **ulteriori entità** all'elenco incluso nell'All. I del Reg. CE 765/2006 e successive modifiche, verso cui è vietato inviare qualsiasi tipologia di fondi o far pervenire risorse economiche di qualunque tipo. Mediante il Reg. UE 2022/ 877, è stato poi sostituito il testo dell'art. 1 *septvicies ter*, che ora vieta di prestare **servizi specializzati di messaggistica finanziaria**, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XV. È stato inoltre sostituito il testo dell'art. 9.1 del Reg. CE 765/2006, che ora incarica gli Stati membri dell'UE di stabilire le **norme relative alle sanzioni**, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del medesimo regolamento. Sono stati modificati inoltre gli All. V (entità listate) e XV (banche listate) del Reg. CE. 765/2006, elenchi di cui rispettivamente all'All. I ed all'All. II del Reg. UE 2022/877.

RUSSIA

Il Reg. UE 2022/878 ha novellato l'All. I del Reg. UE 269/2014, con l'aggiunta **di ulteriori entità listate** verso cui è vietato inviare qualsiasi tipologia di fondi o far pervenire risorse economiche di qualunque tipo. Il Reg. UE 2022/880 modifica, invece, il Reg. EU 269/2014, imponendo una deroga ai relativi divieti, con particolare riferimento ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di **operatori di telecomunicazioni dell'Unione**, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina,

nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione. Gli Stati membri dovranno altresì stabilire le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni sanzionatorie unionali.

Il Reg. UE 2022/879 modifica poi il Reg. UE 833/2014, inasprendo le misure adottate nei settori economico, legale e finanziario. Il Regolamento aggiunge, infatti, gli articoli **3 quaterdecies** e **3 quindecies**. Tale nuova normativa vieta di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, **petrolio greggio o prodotti petroliferi, originari della Russia o esportati dalla Russia**, nonché di fornire, direttamente o indirettamente, i relativi servizi: assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi (Art. 3 *quaterdecies*); e di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al **trasporto verso paesi terzi**, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia (art. 3 *quindecies*).

Per quanto di competenza di questa Autorità, sono state introdotte alcune **clausole di prevalenza**, secondo cui talune deroghe previste ai sensi del Reg. UE 833/2014 non sono applicabili se contrarie a quanto stabilito ai sensi degli artt. 3 *quaterdecies* e 3 *quindecies* del medesimo Regolamento. Tali clausole di prevalenza sono state introdotte:

- **all'art. 3**, secondo cui è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II;
- **all' art. 3 bis**, il quale prevede alcune misure restrittive nei confronti di persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia.

Vengono poi modificati alcuni allegati del Reg. UE 833/2014:

- l'**All. IV (Entità Listate)** è modificato conformemente all'All. I del Reg. UE 2022/879, con l'aggiunta di nuove entità; l'**All. VII (Beni ad Alta Tecnologia)** è modificato conformemente all'All. II del Reg. UE 2022/879, con alcune variazioni nei beni della *Categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.003* e con l'aggiunta di due nuove categorie: "*Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature nuovi beni* e *Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali*, d'ora in poi soggette ad analogo divieto all'esportazione in Russia, fatte salve le relative deroghe ed eccezioni.
- l'**All. VIII** (Paesi Partner dell'UE nell'applicazione di sanzioni paritetiche nei confronti della Russia e nello scambio di informazioni ad hoc) è modificato conformemente all'All. III del Reg. UE 2022/879, con l'aggiunta di Regno Unito e Corea del Sud;
- l'**All. XII (Enti bancari listati)** è modificato conformemente all'All. IV del Reg. UE 2022/879; l'**All. XIV (Entità ed organismi verso cui sono vietati servizi specializzati di messaggistica finanziaria)** è sostituito dal testo che figura nell'All. V del Reg. UE 2022/879;
- l'**All. XXI (beni che generano un significativo introito economico per la Russia)** è sostituito dal testo che figura nell'All. VII del Reg. UE 2022/879.